

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Dipendente non regolarmente assunto di impresa subappaltatrice, utilizzando un trabattello posto a due metri e mezzo da terra, privo di parapetti, cadeva a terra procurandosi lesioni che lo conducevano a morte.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Le accertate omissioni in materia prevenzionistica, di cui ebbe a rendersi responsabile anche la Soc.G., nel suo ruolo di subappaltatrice dell'opera in favore della soc. x., anziché offrire un elemento di giustificazione per la mancata assunzione della posizione di garanzia, integrano esse stesse i profili di responsabilità amministrativa dell'Ente, conseguenti al reato di omicidio colposo. Risulta infatti accertato che l'infortunio mortale si verificò a causa delle plurime e gravi inadempienze agli obblighi in materia antinfortunistica, da parte dei diversi soggetti economici interagenti, che caratterizzano la vicenda che occupa. In particolare, il fatto di aver subappaltato le opere di realizzazione della tettoia, in mancanza del piano di sicurezza e coordinamento e pure a fronte del mancato rispetto degli obblighi preliminari da parte della committente, non esclude l'insorgenza del debito di sicurezza in capo alla subappaltatrice; al contrario, proprio tali accertate negligenze evidenziano l'assoluta inosservanza delle prescrizioni gravanti sull'impresa subappaltatrice, di cui all'art. 97, d.lgs. n.8 del 2008, oggetto della specifica contestazione elevata a carico dell'Ente; e si tratta di omissioni che involgono specificamente il difetto di coordinamento con la società che a sua volta eseguì l'intervento in patente violazione delle norme antinfortunistiche deputate a garantire la sicurezza dei lavori in quota.

Si osserva infine che, in conformità alle indicazioni del diritto vivente, la Corte di Appello ha sottolineato che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si imponeva, a fronte del vantaggio, in termini di risparmio sui costi, derivante nella sfera dell'Ente dalla commissione del reato presupposto (cfr. Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos S.n.c., Rv. 27339901).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché S.P., D.P. e G.B. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA. Così deciso il 19 marzo 2019.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.